

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/ Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-183/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168, 179 e 213 — Riqualificazione di un'operazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA — Principio della certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell'operatore interessato ai fini dell'IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA)

(2015/C 294/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Dispositivo

- 1) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che un'amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fiscale, di assoggettare alcune operazioni all'imposta sul valore aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il principio di proporzionalità.
- 2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta o assolta a monte su beni e servizi impiegati nell'ambito di operazioni imponibili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l'imposta che avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione dell'imposta dovuta non sia stata presentata.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — NLB Leasing d.o.o./Republika Slovenija

(Causa C-209/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di «annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale» — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale)

(2015/C 294/13)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti

Ricorrente: NLB Leasing d.o.o.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell'ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento.
- 2) L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest'ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l'altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto.
- 3) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall'altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio.

(¹) GU C 202 del 30.6.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden — Germania) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Causa C-229/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Licenziamenti collettivi — Nozione di «lavoratore» — Membro della direzione di una società di capitali — Persona svolgente attività lavorativa nell'ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro)

(2015/C 294/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Ender Balkaya

Resistente: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH